

25444/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. CARLO ZAZA
Dott. GRAZIA LAPALORCIA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. *h20*
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 27245/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

C	R
---	---

 N. IL 12/10/1965

avverso l'ordinanza n. 323/2011 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 25/05/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Rumo ; a.s.?*

Udit i difensor Avv.;

FATTO E DIRITTO

Propone personalmente ricorso per cassazione C R avverso l'ordinanza in data 25 maggio 2011 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha convalidato il suo arresto, eseguito nella flagranza del reato di tentato furto aggravato di alcuni barattoli di ragù del valore di circa € 11, sottratti dai banchi di un supermercato.

Deduce

1) l'inesistenza della flagranza di reato, essendo i Carabinieri sopraggiunti nel supermercato quando già il suo comportamento era stato acclarato dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale, ed avendo egli anche ammesso l'addebito, con offerta di pagare la merce;

2) la violazione dell'articolo 381 comma quattro cpp.

L'arresto, meramente facoltativo, era stato eseguito senza che fosse stata individuata dal giudice, in maniera corretta, la sussistenza dei relativi presupposti ed in particolare della gravità fatto - chiaramente insussistente- ovvero della pericolosità del soggetto: costui era una persona incensurata che non aveva neppure opposto resistenza, pertanto ritenuta anche dal PM non meritevole di essere raggiunta da un provvedimento cautelare.

Il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ha osservato questa Corte di legittimità che nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Rv. 236204; Massime Conformi: N. 4749 del 1996 Rv. 204008; Rv. 241994).

Orbene, in materia è anche da condividere l'ulteriore assunto sostenuto da una parte della giurisprudenza, secondo cui in tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (Rv. 243885).

Nel caso di specie, tuttavia, proprio dei suddetti principi il Tribunale non ha fatto corretta applicazione avendo affermato che l'arresto facoltativo in flagranza era stato giustificato della pericolosità dell'arrestato, desunta dalla modalità dei fatti.

Si tratta di un'affermazione manifestamente illogica alla luce degli accertamenti che la stessa Polizia giudiziaria aveva potuto effettuare, essendo emerso in maniera lineare che la modalità esecutiva dei fatti non era affatto indicativa della pericolosità del soggetto, in quanto la condotta si era sviluppata secondo uno schema di comportamento assolutamente usuale in relazione al genere di reato in discussione e non era stata particolarmente indicativa del requisito della pericolosità, evocato del giudice in maniera apodittica e con clausola di stile e senza che possa ipotizzarsi l'emenda del vizio.

PQM

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Roma 11 aprile 2012

il Presidente

[Handwritten signature]

il Consigliere estensore

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 27 GIU 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

[Handwritten signature]